

DIRETTIVA PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ANNO 2019 E PER IL TRIENNIO 2019-2021, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 NOVEMBRE 2010

1. Premessa

Il progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, è sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 15 dicembre di ogni anno ed è elaborato in coerenza con la direttiva annuale emanata dal Segretario generale, di cui all'articolo 3, comma 2, del suindicato decreto.

Sulla base di tale direttiva, che fornisce le indicazioni metodologiche per la formulazione delle proposte di bilancio, i titolari dei centri di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, responsabili della gestione della spesa, comunicano, entro il 20 ottobre, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, gli obiettivi articolati per progetti ed attività e il quadro delle relative risorse finanziarie per l'elaborazione dello schema di bilancio.

La presente direttiva, corredata dai relativi allegati, contiene i necessari indirizzi per la definizione delle proposte di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, che dovranno essere formulate in linea con la politica di bilancio tracciata nel Documento di economia e finanza 2018, in coerenza con gli obiettivi di consolidamento dei conti pubblici da perseguire attraverso una generale azione di controllo e contenimento della spesa pubblica. In particolare il controllo della spesa pubblica, continua a rappresentare per il Governo un obiettivo prioritario, da raggiungere attraverso misure ed azioni che consentano un più efficace e proficuo utilizzo delle risorse finanziarie. L'attenzione rivolta alla stabilizzazione dei conti pubblici, affiancata a un costante sostegno alla crescita, ha contraddistinto, negli ultimi anni, la strategia della politica di bilancio, nell'ambito della quale l'attività di revisione della spesa costituisce nel ciclo di bilancio uno strumento importante di risanamento della finanza pubblica, finalizzato ad una ottimizzazione della programmazione e

gestione della spesa stessa, con l'abbandono dell'approccio "incrementale" alle decisioni di allocazione della spesa.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente alle altre Amministrazioni pubbliche, è chiamata a partecipare, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 giugno 2017, adottato ai sensi dell'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche, alla realizzazione dell'obiettivo di riduzione strutturale della spesa pubblica, attraverso un risparmio complessivo di spesa, a decorrere dal 2018, almeno pari ad 1 miliardo di euro.

Pertanto, come nel 2018, per gli anni 2019/2021 tutti i livelli organizzativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dovranno concorrere a garantire il raggiungimento delle riduzioni oggetto del citato DPCM, valutando, nella scelta di allocare le risorse finanziarie a disposizione, le reali ed effettive esigenze, in particolare quelle relative alla spesa per consumi intermedi.

2. Destinatari

La direttiva è indirizzata ai titolari dei centri di responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché ai capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, responsabili della gestione della spesa. Essa sarà inviata per interoperabilità ai destinatari e si intende comunque notificata mediante la sua pubblicazione nella intranet della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Quadro normativo di riferimento

Le previsioni di bilancio per l'anno 2019, nonché quelle per il triennio 2019-2021, vanno inquadrare in un contesto economico finanziario caratterizzato, come evidenziato nel Documento di economia e finanza 2018, da una graduale ripresa dell'economia italiana, realizzata attraverso una attenta gestione delle finanze pubbliche. Il controllo della spesa pubblica, nel più generale percorso di riequilibrio e stabilità che caratterizza la finanza pubblica, continua comunque a rappresentare per il

Governo il presupposto prioritario per conseguire gli obiettivi che il Paese si è impegnato a raggiungere anche in sede europea. Negli ultimi anni, l'attività di revisione della spesa ha costituito un elemento peculiare della strategia di bilancio. Il legislatore è intervenuto con misure di contenimento della spesa, in particolare con interventi di razionalizzazione della spesa per consumi intermedi mirati a ridurre la spesa in modo strutturale ed organico, anche attraverso il consolidamento dei limiti di spesa per determinate categorie merceologiche, come le autovetture, le spese per l'informatica, per incarichi di consulenza, per studio e ricerca.

3.1 Nella formulazione delle proposte di previsione per il bilancio 2019 e per il triennio 2019-2021, le SSSL, quindi, dovranno tenere nella dovuta considerazione il complesso sistema delle disposizioni legislative adottate negli ultimi anni per il contenimento della spesa pubblica attraverso l'implementazione del processo di revisione della stessa.

Va ricordato che il quadro normativo di riferimento, oltre a prescrivere specifiche misure di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, ha determinato anche una sensibile e costante diminuzione delle risorse finanziarie che alimentano il bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il funzionamento della struttura (personale e beni e servizi) e per le politiche di settore di competenza.

Si sottolinea, altresì, che anche per il 2019 e per il triennio 2019-2021 le scelte sull'entità delle risorse finanziarie destinate alla Presidenza del Consiglio dei ministri risultano già predeterminate in sede legislativa.

Tra le disposizioni normative da tenere presenti, si ricordano, oltre quelle indicate nella Direttiva adottata in data 18 settembre 2017 per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018 – 2020, cui si fa espresso rinvio, anche quelle entrate in vigore nel corso del 2018, quali la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), nella quale sono state declinate, tra l'altro, le riduzioni di spesa di cui al suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 giugno 2017, il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino

delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, il quale prevede, in particolare, il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia ed adolescenza nonché in materia di disabilità, il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, con il quale, all'articolo 13, comma 5, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare ad interventi in favore delle società sportive dilettantistiche.

3.2 E' importante evidenziare che la Presidenza del Consiglio dei ministri, unica Amministrazione centrale, già contribuisce a partire dal 2013, in via strutturale, all'azione di contenimento della spesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dovendo garantire un risparmio di spesa non inferiore a 40 milioni di euro, da conseguire attraverso la riduzione degli stanziamenti previsti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e della spesa per le strutture di missione. Tale risparmio di spesa si è ridotto da euro 40.000.000,00 ad euro 37.871.422,00, a seguito del trasferimento, nell'esercizio finanziario 2014, delle funzioni e delle relative risorse finanziarie per le politiche del turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle risorse finanziarie destinate all'Autorità Nazionale anticorruzione in capo al Ministero dell'economia e delle finanze.

A decorrere dal 2015, poi, la Presidenza del Consiglio di ministri, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 291 (legge di stabilità 2015), concorre al risanamento della finanza pubblica, attraverso una ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, in misura non inferiore a 13 milioni di euro.

Le somme relative ai suindicati risparmi di spesa per complessivi euro 50.871.422,00 sono versate, in ciascun esercizio finanziario, all'entrata del bilancio dello Stato.

3.3 Le proposte di bilancio dovranno essere elaborate, da parte dei titolari dei centri di responsabilità e dei capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, in conformità al quadro normativo sopra delineato, tenendo conto, altresì, della possibilità che, in sede di legge di bilancio per il 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie destinate alla Presidenza del Consiglio dei ministri possano essere assoggettate ad ulteriori riduzioni.

Pertanto, nel quantificare le previsioni di bilancio, come per gli anni precedenti, ciascun livello organizzativo coinvolto nel processo di formazione del progetto di bilancio dovrà perseguire l'obiettivo prioritario di contenere la spesa, in particolare, di quella per consumi intermedi, e promuovere, attraverso il superamento della logica incrementale, una più efficiente ed efficace assegnazione delle risorse pubbliche, in grado di realizzare un miglioramento della qualità della spesa, senza compromettere l'ordinario svolgimento dei peculiari compiti istituzionali affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si chiede di valutare con attenzione la possibilità di effettuare una seria revisione della spesa al fine di conseguire riduzioni di spesa e risparmi anche ulteriori rispetto a quelli previsti in obbligatoria.

4. Struttura del bilancio di previsione

Il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è redatto per Missioni e Programmi in termini di competenza e cassa, affidati a ciascun centro di responsabilità. Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, mentre i Programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività realizzate dall'Amministrazione, volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle Missioni.

La flessibilità organizzativa riconosciuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte, si riflette, sotto il profilo gestionale, nella struttura del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si adatta sia alle diverse priorità definite dal Presidente del Consiglio dei ministri sia agli eventuali trasferimenti di funzioni allocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai Ministeri e viceversa, stabiliti da specifiche disposizioni legislative. La struttura del bilancio è, inoltre, strettamente correlata anche ai processi di riorganizzazione delle strutture della

Presidenza del Consiglio di ministri, da cui può derivare l'istituzione, la soppressione o la modifica delle stesse strutture e dei corrispondenti centri di responsabilità.

4.1 Istituzione nuovi capitoli, soppressione e modifiche denominazione capitoli

In relazione alla eventuale previsione di nuove autorizzazioni di spesa riferite a politiche e funzioni assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente istituzione, nella legge di bilancio 2019/2021, di nuovi capitoli nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sui quali trovano allocazione le relative risorse finanziarie, destinate ad alimentare il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, potranno essere istituiti nello stesso bilancio i corrispondenti capitoli di entrata e di spesa.

L'istituzione di appositi capitoli di spesa e di eventuali piani gestionali all'interno dei capitoli, in base alla programmazione di nuove iniziative, deve essere chiesta dai titolari dei centri di responsabilità e dai capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale. La richiesta deve essere corredata da adeguata motivazione, con l'indicazione degli eventuali provvedimenti normativi o amministrativi che ne determinano l'esigenza di istituzione.

Per i capitoli articolati in piani gestionali, è necessario indicare sia la proposta dello stanziamento da appostare complessivamente sul capitolo, che la distribuzione dello stesso tra i vari piani gestionali. Oltre all'istituzione dei capitoli potrà essere chiesta la soppressione di quelli per i quali non persistono più le ragioni della spesa e non insistono più residui passivi e perenti. Potrà essere proposta, altresì, la modifica della denominazione dei capitoli di spesa in modo da rispecchiare fedelmente le sottostanti linee di azione e le relative spese.

5. Accentramento della spesa – Spese comuni

Anche nel 2019, in relazione al processo, oramai strutturale, di razionalizzazione della spesa diretto a realizzare economie di scala, si conferma la gestione in forma accentrata di alcune tipologie di spesa relative al personale e all'acquisizione di beni e servizi.

Il Dipartimento per il personale, al quale sono state assegnate le competenze relative all'area "gestione delle risorse umane", provvede alla gestione unitaria dei trattamenti fondamentali ed accessori del personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, compresi quelli in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato. Cura, altresì, la liquidazione della spesa relativa al personale e agli esperti assegnati presso le strutture di missione, presso le strutture a supporto dei Commissari straordinari di Governo, per le quali le spese di personale e di funzionamento sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché presso l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e presso l'Unità per la valutazione della *performance*, previo trasferimento delle relative risorse finanziarie stanziare sugli appositi capitoli dei centri di responsabilità riferiti ai Dipartimenti presso i quali sono istituite le suindicate strutture. Inoltre, gestisce in forma unitaria la spesa relativa agli esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dell'articolo 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Il Dipartimento per i servizi strumentali, al quale sono attribuite le competenze relative all'area "gestione delle risorse strumentali" assicura la gestione in forma accentrata delle procedure per l'acquisizione dei beni e servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle relative al minuto funzionamento, agli oneri di mobilità, alla manutenzione degli immobili ed impianti, all'acquisto e manutenzione delle apparecchiature e attrezzature informatiche, al restauro arredi, alle pulizie e facchinaggio, ad eccezione di quelle che vengono gestite direttamente da Dipartimenti e/o Uffici appositamente individuati, quali:

- l'Ufficio del Segretario generale che gestisce le spese connesse con le esigenze della Biblioteca Chigiana;
- il Dipartimento per l'informazione e l'editoria che assicura la gestione accentrata delle spese di comunicazione istituzionale, quelle per l'acquisto di spazi pubblicitari e pubblicazioni e per l'organizzazione di convegni;
- l'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze che gestisce in forma accentrata le spese di interpretariato. Inoltre, amministra direttamente e in forma autonoma le spese per la conduzione

dell'alloggio del Presidente del Consiglio dei ministri nonché tutte le procedure per l'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ad eccezione delle procedure di rilevanza europea che sono gestite dal Dipartimento per i servizi strumentali fino al completamento delle procedure di affidamento;

- il Servizio per i voli di Stato, di Governo e umanitari che provvede direttamente all'acquisizione di beni e servizi riguardanti il trasporto aereo per esigenze di Stato o ad esso connessi.

E', altresì, mantenuta in capo ai Dipartimenti ed Uffici autonomi di supporto ai Ministri senza portafoglio e ai Sottosegretari di Stato la gestione delle procedure e delle relative risorse finanziarie per l'acquisizione di alcuni specifici beni e servizi, quali l'acquisto di giornali, la realizzazione e la gestione delle banche dati di settore, l'affidamento di studi, indagini e rilevazioni e il rimborso di missioni nonché quelli relativi alle spese di rappresentanza, in quanto strettamente legati alla specifica *mission* istituzionale o alle esigenze dell'Autorità politica di riferimento e per i quali dall'accentramento, su un unico centro di responsabilità, non deriverebbero effettive economie di scala.

6. Modalità di elaborazione delle proposte per la definizione del bilancio di previsione 2019 e per il triennio 2019-2021

6.1 Spese di funzionamento

6.1.2 Spese di personale. Criteri generali per la determinazione degli stanziamenti delle spese di personale

Nel formulare le previsioni della spesa di personale per il triennio 2019 - 2021, comprensiva anche dell'onere per il personale di prestito, dovrà tenersi conto delle disposizioni legislative e contrattuali attualmente vigenti in materia.

Le proposte dovranno essere definite in relazione alle unità di personale comunque in servizio nel corso del 2019, delle previste cessazioni per raggiunti limiti di età e delle eventuali restituzioni alle amministrazioni di appartenenza del personale di prestito.

Per la quantificazione degli stanziamenti relativi alle spese di personale si rinvia a quanto già rappresentato nella direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2018.

In particolare, si richiama l'attenzione, in tema di lavoro flessibile nelle Amministrazioni pubbliche, su quanto recato dall'articolo 7, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale dispone il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Ai sensi dell'articolo 22, comma 8, dello stesso decreto legislativo n. 75 del 2017, come modificato dall'art. 1, comma 1148, lett. h), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il divieto di stipulare contratti di collaborazione, nei termini sopraindicati, decorre dal 1 gennaio 2019.

Per le pubbliche Amministrazioni, tuttavia, fermo restando quanto previsto dal suindicato comma 5-*bis*, è possibile, per specifiche esigenze cui non si può fare fronte con personale in servizio, conferire incarichi esclusivamente individuali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal citato articolo 5 del decreto legislativo n. 75 del 2017, purchè la prestazione abbia natura temporanea e non si concreti in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Va, altresì, tenuto conto delle disposizioni recate dall'articolo 23, secondo comma, del citato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in tema di contrattazione integrativa. E' previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2017, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2016.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1° maggio 2014, è stato fissato in euro 240.000,00 annui complessivi lordo dipendente, il tetto retributivo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con Pubbliche amministrazioni o con società partecipate dalle stesse. Pertanto, al personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non può essere corrisposto annualmente un trattamento retributivo, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, che superi il sopraindicato tetto di spesa.

Per la determinazione degli stanziamenti relativi ai trattamenti fondamentali ed accessori del personale, inoltre, come per i decorsi esercizi, è necessario:

- a) quantificare gli oneri per stipendi al lordo delle ritenute a carico del dipendente (IRPEF, etc.);
- b) effettuare la previsione di spesa delle competenze accessorie, per ciascuna tipologia, al lordo degli oneri a carico del dipendente;
- c) dare evidenza separata agli oneri sociali a carico dell'Amministrazione e all'IRAP distintamente per gli stipendi e per ciascuna tipologia di competenze accessorie;
- d) che gli oneri riflessi siano coerenti con le aliquote contributive ed erariali previste dalla vigente legislazione in materia, rispetto alle somme richieste per la componente netta.

6.1.3 Spese per consumi intermedi

La dotazione delle risorse finanziarie per il funzionamento della Presidenza del Consiglio di ministri per il 2019 e per il triennio 2019-2021, a legislazione vigente, rimane sostanzialmente invariata rispetto a quella prevista per il 2018.

La Presidenza del Consiglio dei ministri intende, comunque, proseguire nell'azione di ottimizzazione e contenimento della spesa per consumi intermedi¹, in coerenza, come evidenziato nel paragrafo 3, con l'obiettivo delineato nel Documento di economia e finanze 2018 di consolidamento e sostenibilità dei conti pubblici, da realizzare mediante una puntuale azione di revisione della spesa.

Pertanto, i titolari dei centri di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, nel definire gli stanziamenti dei capitoli relativi ai consumi intermedi, dovranno proporre, come per il 2018, una diminuzione non inferiore al 5 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2018. Nella quantificazione degli stanziamenti non si dovrà tenere conto di eventuali integrazioni disposte nel corso dell'anno.

I titolari di ciascun centro di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale avranno cura di proseguire l'azione di revisione della spesa per beni e servizi, valutando, in base ad una puntuale ricognizione delle effettive esigenze, la possibilità di eliminare e/o comprimere quelle voci di spesa ritenute non necessarie ad assicurare un efficiente ed adeguato svolgimento delle funzioni e dei compiti istituzionali e soprattutto non coerenti con le attuali esigenze di finanza pubblica. Sarà cura, inoltre, dei titolari di ciascun centro di responsabilità e dei capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale verificare la possibilità di disporre interventi di razionalizzazione della spesa allo scopo di migliorare la qualità della stessa e di promuovere una allocazione più efficace ed efficiente delle risorse finanziarie a disposizione.

Gli stanziamenti iscritti in ciascun capitolo di spesa costituiscono il limite di assegnazione di competenza. Qualora nel corso dell'esercizio finanziario, le risorse stanziare sui capitoli dovessero

¹Rientrano tra i consumi intermedi (cfr. circolare RGS n. 5 del 2 febbraio 2009 e circolare RGS n. 31 del 23 ottobre 2015) tutti i beni e servizi consumati o ulteriormente trasformati nel processo produttivo posto in essere dall'amministrazione, quali ad esempio, l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, stampati, carburanti, materiale informatico etc.), il rimborso delle spese di missione, la manutenzione ordinaria degli immobili sede degli uffici funzionali all'attività dell'ente, gli incarichi di studio ad esperti e consulenze, le spese di rappresentanza dell'ente e per convegni, il global service mensa e ristorazione collettiva, l'acquisto e il noleggio di autovetture di servizio, le utenze, i noleggi a vario titolo, i servizi di pulizia, gli accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa. Sono da escludere, viceversa, le spese per manutenzione straordinaria che rientrano tra le spese in conto capitale, le spese legali per la tutela dell'ente in giudizio, la spesa per buoni pasto dei dipendenti.

risultare insufficienti per sopravvenute cause eccezionali e non prevedibili al momento dell'approvazione del bilancio di previsione, dovranno prioritariamente trovare copertura attraverso variazioni compensative all'interno di ciascun centro di responsabilità, con la riduzione degli stanziamenti riferiti a spese correnti di carattere discrezionale.

Le proposte dovranno essere formulate tenendo conto delle vigenti disposizioni normative di contenimento della spesa che, determinando limitazioni e vincoli per determinate tipologie di spesa, si riflettono sull'entità dei relativi stanziamenti di bilancio.

In particolare si segnalano:

- il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);
- il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Si riportano, per tipologie di spesa, le specifiche limitazioni imposte dalle suddette normative:

1) Spesa per organi collegiali ed altri organismi

L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede la partecipazione a titolo onorifico negli organi collegiali, di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; tale partecipazione può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente e gli eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera, qualora già previsto dalla normativa di riferimento.

2) Spesa per incarichi di studio, di consulenza

L'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

Un ulteriore vincolo è recato, per gli incarichi di consulenza informatica, dall'articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che detti incarichi possono essere conferiti solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorre provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

Si ricorda, inoltre, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, che è fatto divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi onerosi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Sono consentiti, esclusivamente, incarichi a titolo gratuito.

Nel formulare le relative previsioni di spesa, si invita a contenere le previsioni anche oltre i limiti dettati dalle disposizioni legislative sopra richiamate.

3) Spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

La spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del suddetto decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, deve essere contenuta entro il 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Inoltre, l'organizzazione di convegni e di eventi similari è

subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Autorità politica competente, da rilasciare solo nei casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi, ovvero non sia possibile l’utilizzo di video/audio conferenze. L’evento, ove autorizzato, non può comportare oneri per lavoro straordinario del personale.

4) Spesa per missioni

Il comma 12, dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, dispone che la spesa per missioni deve essere contenuta entro il 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Tale limitazione non trova applicazione per le missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari ed alle missioni connesse allo svolgimento di compiti ispettivi. Peraltro, anche le proposte per il bilancio 2019 e per il triennio 2019-2021 dovranno essere formulate tenendo conto, non solo del rispetto di tale tetto di spesa, ma anche delle direttive impartite dai Segretari generali *pro tempore* con le circolari del 12 agosto 2013 e del 6 giugno 2014, recanti misure di contenimento della spesa per missioni.

5) Spesa per attività di formazione

La spesa annua per attività di formazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 13, del decreto-legge n. 78 del 2010, non deve essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009.

6) Spesa per autovetture

L’articolo 15, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, stabilisce che, a decorrere dal 1° maggio 2014, la spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi non può essere superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011. Sono esclusi dall’applicazione di tale limite, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013,

n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le autovetture utilizzate, per le attività di protezione civile, dalle amministrazioni di cui all'articolo 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Le proposte di bilancio dovranno tenere conto non solo dei richiamati vincoli normativi ma anche delle disposizioni dettate in materia dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014, recante la determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo, da parte delle amministrazioni centrali, delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone. Si ricordano, altresì, le ulteriori misure di contenimento della spesa impartite dal Segretario generale pro tempore con circolare del 28 maggio 2014, con la quale è stato stabilito che gli oneri di acquisto dei permessi di accesso alla zona ZTL sono a carico esclusivo dei dipendenti.

Le proposte per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021 per le spese soggette a tutti i suindicati limiti di spesa, in considerazione della necessità di continuare a perseguire l'azione di revisione e contenimento della spesa, dovranno prevalentemente attestarsi agli stanziamenti iniziali del 2018, ed essere oggetto anche della diminuzione, non inferiore al 5 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2018, stabilita per tutti i capitoli relativi ai consumi intermedi.

Sono, infine, da ricordare, nel quadro complessivo degli obiettivi finalizzati alla riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, le disposizioni normative relative all'efficientamento della spesa per acquisti di beni e servizi.

7. Spese per le politiche dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari delegati.

Le spese relative alle politiche di settore affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono finanziate attraverso le risorse stanziare su specifici capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui entità è predeterminata per legge. Pertanto, i titolari dei centri di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, per la elaborazione delle previsioni relative all'anno 2019 e al triennio 2019 – 2021,

devono tenere conto delle risorse finanziarie, previste per l'attuazione delle politiche di settore di propria pertinenza e stanziare sui citati capitoli iscritti nello stato di previsione del suddetto Dicastero, indicate nella tabella 1, allegata alla presente direttiva. Le strutture responsabili della spesa, nel disporre l'allocazione delle suindicate risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di spesa, poiché si tratta di risorse prefissate per legge, dovranno attenersi scrupolosamente agli importi indicati nella suddetta tabella.

Si ricorda che, come già evidenziato nel paragrafo 3.2, anche per il 2019 la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è tenuta ad operare una riduzione degli stanziamenti delle politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari e della spesa per le strutture di missione, al fine di realizzare un risparmio complessivo non inferiore ad euro 37.871.422,00, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. A partire dal 2015, a tale risparmio di euro 37.871.422,00 occorre aggiungere, ai sensi della suindicata legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 291, quello derivante da una ulteriore riduzione delle spese a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, in misura non inferiore a 13 milioni di euro. Pertanto, l'importo complessivo da versare all'entrata del bilancio dello Stato ammonta a complessivi euro 50.871.422,00.

I titolari dei centri di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, come per gli anni precedenti, dovranno contribuire, a valere delle risorse finanziarie relative alle politiche di settore di propria pertinenza, in misura proporzionale al raggiungimento del suindicato obiettivo di risparmio. Gli stessi, nella programmazione delle azioni che intendono perseguire con le risorse assegnate alle politiche di settore, dovranno necessariamente tenere conto delle riduzioni che verranno ad esse apportate per effetto delle suindicate disposizioni. In particolare, al fine di assicurare il risparmio complessivo di spesa da versare all'entrata del bilancio dello Stato, i centri di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale si dovranno astenere dall'impegnare o erogare, nel primo trimestre dell'anno, l'intero importo assegnato per le politiche di settore. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 e per il triennio 2019 – 2021,

l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile avrà cura di effettuare, sui capitoli afferenti le politiche, i dovuti accantonamenti, da trasformare poi in effettive riduzioni, per il successivo versamento di complessivi euro 50.871.422,00 all'entrata del bilancio dello Stato.

Si richiama l'attenzione a contenere le previsioni di spesa, con riferimento all'istituzione di nuove strutture (es. strutture di missione) o di altri organismi, verificandone l'effettiva necessità e, comunque, l'impossibilità di farvi fronte con le risorse ordinarie.

8. Previsioni di cassa

Con l'adozione del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e del successivo decreto legislativo integrativo e correttivo 16 marzo 2018, n. 29, il legislatore ha inteso procedere al rafforzamento delle previsioni di cassa nella fase di formazione del bilancio. In tale direzione, la modifica della nozione di impegno di spesa recata dall'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, comporta una diversa impostazione ai fini della valutazione e determinazione degli stanziamenti da iscrivere in bilancio, in termini di cassa. Il nuovo concetto d'impegno contabile, che entrerà definitivamente in vigore dal 1° gennaio 2019, dopo la sperimentazione prevista all'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo n. 93 del 2016, a partire dal 1° ottobre 2016, determina che nella formulazione delle previsioni si dovrà tenere conto del fatto che gli impegni contabili devono essere registrati nelle scritture contabili, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le obbligazioni giuridicamente perfezionate si prevede diventino esigibili, anziché all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica si è perfezionata.

Si ricorda, a tale proposito, che i dirigenti responsabili della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale, sono tenuti, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, a predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti, sulla base del quale ordinano e pagano le spese.

Ne consegue che, sia le previsioni di cassa che le eventuali integrazioni in corso d'anno dovranno essere elaborate in conformità alle indicazioni contenute nei suddetti piani finanziari dei pagamenti. Le proposte di cassa dovranno essere valutate rispetto alla massa spendibile, in relazione agli importi necessari per i pagamenti relativi ai residui passivi provenienti dalle gestioni precedenti e di quelli su impegni in conto competenza.

Per l'anno 2019 occorrerà, inoltre, tenere conto, per la definizione delle proposte di cassa, delle novità recate dal citato decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 in tema di impegno e pagamento, riguardanti la gestione della spesa delegata, effettuata dalle Amministrazioni centrali tramite funzionari delegati di contabilità ordinaria, con l'intento di avvicinare, anche per tale tipologia di spesa, il momento dell'impegno a quello del pagamento, inclusa la predisposizione del cronoprogramma dei pagamenti.

In particolare, con il nuovo comma 2-bis dell'articolo 34 della legge n. 196 del 2009, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del suindicato decreto legislativo n. 29 del 2018, si è declinato il concetto di "impegno di spesa delegata", in base al quale gli impegni di spesa delegata sono assunti dall'Amministrazione centrale nei limiti dello stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati sono esigibili, in relazione ad un programma di spesa, opportunamente documentato, comunicato dai funzionari delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi.

La predisposizione dei programmi di spesa da parte dei funzionari delegati, ancorchè non debba essere considerata vincolante ai fini dell'effettiva assunzione degli impegni da parte dell'Amministrazione centrale, è essenziale per fornire informazioni circa la reale esigibilità delle obbligazioni sottostanti, per una puntuale definizione degli stanziamenti.

Va evidenziato che tra gli elementi costitutivi dell'impegno di spesa delegata, la disposizione in esame non contempla l'individuazione del creditore; ciò in quanto l'impegno avendo ad oggetto non direttamente la spesa finale e quindi il pagamento di un creditore puntualmente identificato ma la messa a disposizione delle risorse ai funzionari delegati, si deve intendere assunto, se più di uno, a favore dell'insieme dei funzionari a cui l'Amministrazione centrale demanda la spesa.

Pertanto, in considerazione delle nuove modalità di spesa delegata² che andranno a regime a partire dal 1° gennaio 2019, si raccomanda ai titolari dei centri di responsabilità e ai capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, di individuare la rete dei funzionari delegati a ricevere gli ordini di accreditamento con riferimento a ciascun piano gestionale dei capitoli sui quali si prevede di effettuare la spesa in regime di contabilità ordinaria tramite gli stessi funzionari delegati, posto che non potranno essere emessi ordini di accreditamento a favore di un funzionario delegato che non sia stato incluso nella rete dei funzionari associata al pertinente piano gestionale. Sarà, inoltre, cura di richiedere ai funzionari delegati così individuati, dettagliati programmi di spesa in modo da orientare la formulazione delle proposte di bilancio relative ai suddetti piani gestionali su cui è imputata la spesa delegata, in base all'effettivo fabbisogno espresso dagli stessi funzionari delegati.

9. Previsioni triennali

I titolari dei centri di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale avranno cura di formulare, oltre alle proposte di previsione per il 2019, quelle relative al bilancio triennale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, in termini di competenza e cassa. Tali proposte dovranno essere accompagnate da un apposito prospetto riepilogativo in cui andranno indicati, per ogni capitolo gli impegni pluriennali già assunti o autorizzati, che gravano su ciascun esercizio finanziario riferito al triennio 2019-2021, onde evitare che, una volta approvato il bilancio di previsione, gli oneri derivanti dai suddetti impegni pluriennali non trovino copertura negli stanziamenti previsti per il suddetto triennio. E' utile ricordare che, prima di procedere alla stipula di contratti pluriennali, occorre verificare la presenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, come

² Per maggiori indicazioni operative cfr. la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 21 del 12 giugno 2018.

novellato dall'articolo 1 del DPCM 27 febbraio 2018, per l'assunzione degli impegni a valere degli esercizi futuri. L'assunzione degli impegni pluriennali è possibile, previa autorizzazione del Segretario generale, solo se indispensabile per assicurare la continuità dei servizi e per spese di carattere continuativo e ricorrenti, riconosciute necessarie e convenienti.

Ai fini dell'elaborazione delle previsioni relative alle politiche di settore, i centri di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale sono tenuti a conformarsi agli stanziamenti indicati, per ciascun anno di riferimento del bilancio triennale nella citata tabella 1 allegata.

10. Nota integrativa

Il bilancio di previsione, articolato in Missioni e Programmi affidati a ciascun centro di responsabilità è accompagnato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, articolo 7, comma 2, da una nota integrativa, che si compone per la spesa di due sezioni:

- a) la prima parte espone il quadro di riferimento in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri opera ed i criteri seguiti per la formulazione delle previsioni;
- b) la seconda illustra il contenuto di ciascun Programma di spesa e le corrispondenti risorse finanziarie. Ad ogni Programma di pertinenza di ciascun centro di responsabilità sono associati gli obiettivi, intesi come risultati che si intendono perseguire in termini di livello dei servizi e di interventi e gli indicatori idonei alla loro misurazione. Sono, inoltre, individuati i potenziali destinatari o beneficiari dell'intervento o del servizio.

Si ricorda il peculiare ruolo rivestito dalla nota integrativa nell'ambito del processo di bilancio, quale strumento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica, nonché con il ciclo della *performance*. Si tratta di un documento, che si colloca all'interno del ciclo di programmazione e gestione della Amministrazione, di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento del bilancio, che completa ed arricchisce le

informazioni del bilancio. E' lo strumento attraverso il quale ciascun centro di responsabilità illustra, in relazione ai Programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi che intende raggiungere, in coerenza con le risorse a disposizione, nonché gli indicatori idonei alla loro misurazione. Pertanto, al fine di assicurare l'assolvimento dell'importante funzione informativa assegnata alla nota integrativa, ciascuna struttura organizzativa responsabile della spesa avrà cura di indicare i criteri di formulazione delle previsioni, illustrando le scelte operate per la definizione degli obiettivi in cui i Programmi di spesa di pertinenza sono declinati.

10.1 Obiettivi

Nella individuazione degli obiettivi, occorre tenere presente la distinzione degli stessi in strutturali, se diretti a garantire l'ordinario e continuativo funzionamento dell'amministrazione e in strategici, se connotati dal carattere di novità e straordinarietà rispetto alle normali attività istituzionali.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di definire nelle note integrative obiettivi non generici, ma in maggiore misura centrati sugli esiti delle politiche e degli interventi finanziati. Sarà cura di ciascuna struttura organizzativa responsabile della spesa individuare obiettivi il più possibile attinenti alla realizzazione e alle finalità delle politiche sottostanti i Programmi di spesa e non limitarsi alla mera indicazione delle attività svolte dal centro di responsabilità e di spesa (per es. la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse ecc). Tuttavia, non sono necessariamente da escludere obiettivi finalizzati al miglioramento della efficienza ed efficacia della capacità operativa della struttura organizzativa, qualora questi aspetti siano considerati di particolare rilievo. Per ciascun obiettivo individuato dovranno essere indicate sia le attività che si intendono porre in essere per il suo raggiungimento, precisando l'arco temporale previsto per la sua realizzazione, ove si tratti di misure annuali o pluriennali, sia i risultati attesi. E' importante, inoltre, specificare se si tratta di obiettivi da conseguire attraverso il trasferimento di risorse finanziarie ad altre amministrazioni pubbliche, ad enti, a soggetti privati e/o del privato sociale, oppure ad imprese. Per ciascuno di tali obiettivi è rilevante indicare quelli per i quali il centro di responsabilità svolge attività di programmazione, indirizzo, regolamentazione e controllo dei trasferimenti, oltre

all'erogazione dei trasferimenti stessi, distinguendoli da quelli in cui si limita alla sola applicazione dei criteri per l'erogazione dei finanziamenti e all'esecuzione materiale dei provvedimenti di spesa.

10.2 Indicatori

A ciascun obiettivo individuato devono essere assegnati uno o più indicatori significativi, misurabili, realizzabili e pertinenti, al fine di quantificare l'obiettivo stesso tramite un valore *target* e di misurare il grado di raggiungimento dei risultati.

Nell'ambito della nota integrativa gli indicatori utilizzati di norma sono:

- a) realizzazione finanziaria, che misurano l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento;
- b) realizzazione fisica, che rappresentano il volume dei prodotti e dei servizi erogati;
- c) risultato, che indicano l'esito più immediato del programma di spesa;
- d) impatto, che misurano l'impatto che il programma di spesa produce sulla collettività e sull'ambiente, insieme ad altri enti e a fattori esterni.

Ad ogni obiettivo deve essere associato un indicatore di realizzazione finanziaria e, come indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012 che specifica contenuto e caratteristiche degli indicatori da inserire nella nota integrativa, l'utilizzo degli indicatori di realizzazione finanziaria deve avvenire in combinazione con gli altri indicatori di diverso tipo, quali quelli di risultato o di impatto.

Pertanto, come per gli anni precedenti, anche per le previsioni 2019 - 2021, i centri di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale avranno cura di associare ai singoli capitoli di spesa, istituiti o da istituire, gli indicatori di realizzazione finanziaria di seguito individuati:

- **la capacità di impegno** rappresentata dal rapporto tra le risorse che si intende impegnare e gli stanziamenti assegnati;
- **la capacità di pagamento** rappresentata dal rapporto tra le risorse che si presume di pagare e quelle impegnate;

- **la capacità di smaltimento dei residui** rappresentata dal rapporto tra i residui passivi che si presume di pagare e l'ammontare complessivo dei residui passivi accertati al 31 dicembre.

Si ricorda che l'unità di misura di riferimento per il calcolo dei suddetti indicatori deve essere espressa in termini percentuali.

Inoltre, i centri di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, oltre ai citati indicatori di realizzazione finanziaria, avranno cura di associare ad ogni obiettivo individuato, in combinazione con quelli di realizzazione finanziaria, come specificato nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012, anche appositi indicatori di risultato, che devono essere strettamente connessi alla utilizzazione delle risorse finanziarie allocate sui capitoli di pertinenza. In particolare, in relazione alle politiche di settore e agli interventi, tutte le relative risorse finanziarie stanziare sui pertinenti capitoli dovranno trovare collocazione nelle schede obiettivo, nelle quali andranno descritti, oltre gli obiettivi di realizzazione delle politiche e degli interventi, anche le modalità della loro misurazione, tramite coerenti indicatori di risultato.

Si ritiene utile evidenziare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni indicatori di risultato associabili agli obiettivi che i centri di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale potranno adottare, fermo restando che, in relazione alla specificità della propria *mission* istituzionale, ciascuna struttura potrà individuare altri e ulteriori indicatori di risultato, pur nei limiti di quanto sopra sottolineato:

- **incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti**, definito come rapporto tra la spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata effettuata tramite CONSIP o ricorso al mercato elettronico degli acquisti e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi effettuati in gestione unificata (unità di misura: %);

- **capacità di avviare iniziative di formazione per il personale dirigenziale**, definito come rapporto tra iniziative avviate ed iniziative programmate nell'anno di riferimento (unità di misura: %);

- **capacità di avviare iniziative di formazione per il personale non dirigenziale**, definito come rapporto tra iniziative avviate ed iniziative programmate nell'anno di riferimento (unità di misura: %);

- **capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati**, definito, come rapporto tra progetti/iniziative avviati sul totale dei progetti/iniziative autorizzati nell'anno di riferimento (unità di misura: %);

- **percentuale di contributi/finanziamenti erogati rispetto al totale dei contributi/finanziamenti richiesti**, definito come rapporto tra contributi/finanziamenti erogati sul totale dei contributi/finanziamenti richiesti (unità di misura: %);

- **grado di evasione delle sentenze esecutive**, definito come rapporto tra somme liquidate per l'esecuzione di sentenze e il totale delle sentenze esecutive, sulla base delle risorse disponibili (unità di misura: %).

Attraverso l'associazione degli obiettivi ai suindicati indicatori sarà possibile in sede di conto finanziario 2019 comparare i risultati conseguiti al termine della gestione con i risultati attesi, verificandone il grado di realizzazione e gli eventuali scostamenti.

Ai fini della redazione da parte dei centri di responsabilità e dei capi dell'Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale della nota integrativa di propria pertinenza, sono state predisposte due schede da compilare puntualmente in ogni sezione: una relativa agli obiettivi che vengono associati agli indicatori di realizzazione finanziaria, l'altra relativa agli obiettivi da associare agli indicatori di risultato.

Si ricorda, infine, che la responsabilità dell'inserimento delle informazioni nella nota integrativa e nelle relative schede è attribuita a ciascun centro di responsabilità e ai capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale.

Pertanto, si invitano le strutture responsabili della spesa a porre la massima attenzione nella individuazione degli elementi richiesti e nella descrizione puntuale delle attività programmate (obiettivi, indicatori) al fine di consentire all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile di predisporre la nota integrativa al progetto di bilancio 2019 e per il

triennio 2019-2021, prevista dal citato articolo 7, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010.

Si ricorda, altresì, la necessità di garantire la coerenza tra i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e quelli del ciclo di gestione delle *performance*, di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 25 maggio 2011, considerato lo stretto legame esistente tra i due cicli.

In particolare gli obiettivi, gli indicatori e i *target* contenuti nel Piano delle *performance* devono essere coerenti con quelli definiti nei documenti contabili di bilancio, soprattutto con quelli definiti nella nota integrativa al bilancio, tenuto conto che in entrambi i documenti deve essere presente un esplicito collegamento tra obiettivi e risorse finanziarie. L'esigenza di integrazione tra i due cicli, di bilancio e della gestione delle *performance*, è strettamente connessa con la necessità di favorire la semplificazione e la trasparenza amministrativa. Pertanto, le relazioni e le schede obiettivo redatte dai titolari dei centri di responsabilità e dai capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale costituiranno, ai fini di una semplificazione dei processi interni, la base di riferimento per la definizione delle direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione degli Uffici.

11. Modalità di invio dei dati

Le proposte per la redazione del progetto di bilancio dovranno essere trasmesse per interoperabilità e dovranno pervenire all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo – contabile, **utilizzando le schede allegate appositamente predisposte**, entro e non oltre il **20 ottobre 2018**. Si richiama l'attenzione sulla necessità di redigere in **forma** sintetica e nel contempo esauriente le apposite schede allegate, seguendone puntualmente lo schema e fornendo tutte le informazioni in esse indicate, in **particolare quelle relative agli obiettivi e ai relativi indicatori**. Le predette comunicazioni dovranno essere inviate, inoltre, mediante posta elettronica al seguente indirizzo segreteriaapoubrrac@governo.it nonché, per conoscenza, a i.sallusti@governo.it, in

formato **word, excel** e **pdf**, accompagnate dalla lettera di trasmissione in formato pdf, inoltrata per interoperabilità.

12. Compiti dell'Ufficio bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile

L'Ufficio bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, sulla base delle proposte pervenute, predisporrà, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il progetto di bilancio da trasmettere, corredato della nota integrativa, al Segretario Generale per la convocazione della Conferenza dei Capi Dipartimento, ai sensi del medesimo articolo 6, comma 3.

Roma,

IL SEGRETARIO GENERALE